

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PIANO ATTUATIVO
Campo della Conservazione c2_12
Cascina Torrianetta

Allegato A
SCHEMA DI
CONVENZIONE URBANISTICA

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA
PRIVATA SITO IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO IN CASCINA TORRIANETTA
DENOMINATO "CAMPO DELLA CONSERVAZIONE c2_12"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... addì del mese di

In Cernusco sul Naviglio, Via Tizzoni n. 2 presso la casa comunale.

Avanti a me Dottor Notaio in, iscritto nel Collegio
Notarile di, sono presenti i signori:

da una parte:

....., nato a il, domiciliato ai fini del
presente atto presso la Casa Comunale di Cernusco sul Naviglio (MI), il quale
interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e
Urbanistica-Edilizia Privata ed in rappresentanza del:

"COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO"

con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Tizzoni n. 2, codice fiscale
01217430154, munito degli occorrenti poteri in forza di decreto sindacale n.
..... in data che in copia si allega sotto la lett. "__", nel
seguito e per brevità denominato "Comune", ed in esecuzione delle
deliberazioni di Giunta Comunale n. ... del ... e n. ... del ..., con le
quali è stato adottato e poi definitivamente approvato il piano attuativo
denominato **"Campo della Conservazione c2_12"**, deliberazioni qui allegate
sotto la lett. "__" quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
di seguito denominato "COMUNE",

e

- il Sig. _____, nata a _____(MI) il _____, c.f. _____, il quale
interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della
Società IMMOBILIARE LE SERRE srl, con sede in Milano (MI) in via Guido
d'Arezzo n.15, codice fiscale e partiva iva 07629710968; munito degli
occorrenti poteri in forza di amministratore unico come da statuto che in
estratto autentico qui si allega alla lettera "__";

denominato nel seguito "OPERATORE".

- la Sig.ra _____, nata a _____(MI) il _____, c.f. _____, la quale
interviene in qualità di proprietaria delle aree collocate internamente al
perimetro di piano attuativo, in qualità di primo soggetto cedente;

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

- il Sig., nato il, c.f., il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Società IMMOBILIARE MONFALCONE DI RIVOLTA srl, con sede in Milano (MI) in viale Piave n.28, codice fiscale e partiva iva 03172040150, munito degli occorrenti poteri in forza di amministratore unico come da statuto che in estratto autentico qui si allega alla lettera “__”; quale titolare delle aree previste in cessione collocate esternamente al perimetro della territoriale di piano, catastalmente identificate al foglio 36 mappale 52 parte, in qualità di secondo soggetto cedente;

Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo previa rinuncia, d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni al presente atto, stipulano e convengono quanto segue.

PREMESSO CHE :

A) Il primo soggetto cedente è esclusivo proprietario nel Comune di Cernusco sul Naviglio delle seguenti aree edificate:
interne ed esterne al comparto, contraddistinte al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati al:

Catasto dei Fabbricati

- foglio 2 mappale 22 subalterno 711;
- foglio 2 mappale 259 subalterno 701;
- foglio 2 mappale 229 subalterni 8-9-10-11-12-13;

Catasto dei Terreni

- foglio 2 mappale 74;
- foglio 2 mappale 250;
- foglio 2 mappale 252;
- foglio 2 mappale 254;
- foglio 2 mappale 256;
- foglio 2 mappale 278;
- foglio 2 mappale 280;
- foglio 2 mappale 282;
- foglio 2 mappale 283;
- foglio 2 mappale 121 parte;
- foglio 2 mappale 278 parte;
- foglio 2 mappale 280 parte;
- foglio 2 mappale 282 parte;

Gli immobili sono così pervenuti:

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

B) l'Operatore è esclusivo proprietario nel Comune di Cernusco sul Naviglio delle seguenti aree edificate interne al comparto, contraddistinte al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati al:

- foglio 2 mappale 23 subalterni 706-707-708-709-710-711;
- foglio 2 mappale 25 subalterni 701-702;
- foglio 2 mappale 229 subalterno 7;
- foglio 2 mappale 262 subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8;

Catasto dei Terreni

- foglio 2 mappale 23;
- foglio 2 mappale 25;
- foglio 2 mappale 262;
- foglio 2 mappale 286.

C) in riferimento alle aree esterne al perimetro del comparto oggetto di cessione gratuita a favore dell'Amministrazione Comunale in funzione dell'attuazione delle previsioni urbanistiche per il Piano Attuativo in oggetto, le aree sono così identificate:

Catasto Terreni: foglio 36 mappale 52 parte, della superficie catastale di mq 1.243,00.

Dette aree risultano di esclusiva proprietà del secondo soggetto cedente, che interviene al presente atto al fine della cessione delle summenzionate aree;

D) il Piano di Governo del Territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 29 ottobre 2010 e pubblicato sul B.U.R.L. in data 11 maggio 2011, nonché la variante n.1 al PGT approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.89 del 19 dicembre 2013 e pubblicata sul BURL n.7/2014 del 12 febbraio 2014 e la variante n.2 al PGT, approvata con DCC n. 47 del 27/07/2022 e DCC n. 46 del 25/07/2022 e pubblicata sul BURL n° 52 del 28 dicembre 2022, prevedono, per l'attuazione degli interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione nel Campo della Conservazione "c2_12", la redazione di un piano attuativo (P.A.), come descritto nella "Relazione urbanistica" allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. del, sopra allegata;

E) ai fini di un'organica trasformazione urbanistico-edilizia del compendio immobiliare di cui in premessa, l'Operatore in forza della delega della proprietà in data 02/07/2020 rep. n.43153/16289 in atti comunali, ha presentato al protocollo del Comune, in data 25/01/2021 con prot. n. 3953 e successive integrazioni, gli elaborati tecnici e normativi per la proposta di piano attuativo, secondo il progetto redatto da tecnico abilitato alla progettazione urbanistica, i cui parametri edilizi ed urbanistici, secondo

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

la proposta progettuale presentata e come anche esplicitato nella Relazione urbanistica allegata, sono i seguenti:

- St - superficie territoriale del campo: mq 8.552,94;
- Dotazioni interne di progetto di aree per servizi di interesse generale: mq 96,65;
- Dotazioni esterne di progetto di aree per servizi di interesse generale: mq 2.316,84;
- Capacità edificatoria (SLP massima di progetto): mq 1.206,28, pari a mc 3.618,84 a destinazione residenziale;
- Altezza massima: come esistente;

F) per l'attuazione del P.A. in questione è richiesta, dall'art. 6 delle disposizioni di attuazione del Piano dei Servizi, la cessione di aree a servizi nelle quantità individuate negli elaborati (tav. 5) allegati alla D.G.C. di approvazione sopra richiamata.

La consistenza complessiva delle aree interne al comparto concorrenti alla dotazione di aree per servizi di interesse generale è pari a mq 96,65, soddisfacendo in parte la richiesta di PGT pari a mq 2.412,56. A completamento della dotazione prevista dallo strumento urbanistico vengono individuate aree esterne al comparto per una superficie pari a mq 2.316,84. Il tutto come meglio esplicitato nella relazione urbanistica allegata.

Nello specifico le cessioni vengono effettuate come indicato nel successivo art.6.

Argomento del medesimo articolo è la permuta di aree finalizzata all'accorpamento delle proprietà comunali lungo la via Adua e la trasformazione del diritto ad uso pubblico in diritto di proprietà del mappale 278 parte e del mappale 280 parte.

Inoltre la presente convenzione prevede la permuta di aree poste in fregio alla via Adua in forza dei seguenti atti:

- perizia prot. n. ____ del ____ redatta da tecnico abilitato;

G) l'Operatore e i soggetti cedenti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

H) i beni oggetto del progetto di piano attuativo sono inclusi nel perimetro di parchi regionali, di parchi locali d'interesse sovracomunale; non sono soggetti a vincolo idrogeologico di competenza dell'Autorità di Bacino del fiume Po né soggetti ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.3267, né a quello di cui all'art.338 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie); i beni in questione non ricadono nemmeno in zone di tutela

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

assoluta od in quelle di rispetto di cui all'art.94 del D.Lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale).

Riguardo al vincolo relativo alle parti seconda e terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), si precisa che non riguarda le aree ricomprese nella superficie territoriale ma grava unicamente sulle aree esterne previste in cessione;

I) nei suddetti terreni non sono presenti né elettrodotti né grandi infrastrutture, quali oleodotti od impianti per servizi pubblici;

L) l'intervento non richiede la valutazione d'impatto ambientale ai sensi dei titoli I e III della parte II del D.Lgs. n.152/2006 e del relativo IV allegato, né la valutazione ambientale strategica (neppure sotto la forma della verifica di esclusione); a riguardo della VAS, vale peraltro quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art.16 della Legge n.1150/1942 come aggiunto dall'ottavo comma dell'art.5 del D.L. n.70/2011, convertito dalla Legge n.106/2011.

A tale riguardo la verifica dell'impatto dell'intervento è stata effettuata in fase di Valutazione Ambientale strategica durante la redazione del PGT, e quindi, essendo lo strumento attuativo proposto conforme al PGT, non necessita di ulteriore valutazione, anche ai sensi del punto 2.3 della D.G.R. 9/761 del 10 novembre 2010.

L'area di intervento ricade, nella classificazione sismica del territorio nazionale, nella zona sismica 3 "sismicità bassa" di cui alla D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Lombardia (L.R. n.1/2000, art.3 comma 108 lett. d);

M) gli scarichi liquidi dell'insediamento di cui trattasi avranno recapito nella fognatura comunale esistente, cosicché nella fattispecie non trova applicazione l'art.36 comma 2 della L.R. n.62/1985 e s.m.i.;

N) sulle aree oggetto dell'intervento di trasformazione urbanistica insistono fabbricati a destinazione agricolo/rurale dismessi per i quali è prevista la demolizione al fine della realizzazione della proposta progettuale il tutto come meglio descritto negli elaborati grafici. Parte delle aree che rappresentano il sedime dove attualmente insistono tali fabbricati, una volta intervenuta la demolizione di questi ultimi, sarà ceduta all'Amministrazione Comunale;

O) per tutte le aree interessate l'operatore ha presentato specifici studi di indagine ambientale (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006), che sono stati trasmessi e ricevuti da ARPA. Nel merito ARPA ha riscontrato con le

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

comunicazioni depositate in atti comunali (prott. 39110 e 39112 del 04/07/2022);

P) l'area ricade all'interno della individuazione vigente del centro abitato di cui all'art.4 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i., come assunta con la deliberazione di G.C. 36 del 04/02/2013;

Q) circa l'azzonamento, gli indici edificatori e le destinazioni funzionali, il piano attuativo cui si riferisce la presente convenzione è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (PGT). Il piano attuativo oggetto della presente convenzione è diretto alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica e progettuale delle previsioni di trasformazione già stabilite dal PGT;

R) il Piano ha caratteristiche e contenuti del piano di lottizzazione, poiché corredato da atto convenzionale ex art.28 della Legge n.1150/42 e s.m.i.;

S) in relazione a quanto precede, il piano attuativo proposto è stato adottato e approvato con le procedure della L.R. n.12/2005;

T) la proposta di piano attuativo ha ottenuto, in merito alla Valutazione dell'Impatto Paesistico, parere favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 25/06/2021;

U) le Disposizioni Comuni del PGT, all'art.7, prevedono la redazione di "Linee Guida" per gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, anche ricompresi nei campi dell'adeguamento, allo scopo di ottenere una progettazione omogenea sotto il profilo morfologico e tipologico.

A tale proposito, con Determinazione Dirigenziale n.64 del 22/01/2019 è stata approvata la variante alle "Linee Guida" afferenti al campo della conservazione in argomento;

V) il progetto di piano attuativo e lo schema di convenzione ad esso allegato sono stati adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del ed approvati in via definitiva con deliberazione n. ... del sopra allegata;

Z) con la presente convenzione l'Operatore sottoscrive l'impegno ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primarie previste per il presente P.A. Tale obbligazione trova inoltre riscontro nelle relative polizze fideiussorie.

Tutto ciò premesso e confermato, tra le suddette Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse ed obblighi generali

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche al fine della sua corretta interpretazione ed attuazione, e come tali le obbligazioni costituiscono parte essenziale del presente contratto convenzionale.

L'Operatore e i soggetti cedenti o loro aventi causa assumono gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

Art. 2 - Obbligo generale e validità della convenzione

La validità dei contenuti della presente convenzione è fissata in 6 (sei) anni a partire dalla data di approvazione del Piano Attuativo.

Entro 60 (sessanta) g.s.c. dalla stipula del presente atto dovrà essere richiesto almeno un Permesso di Costruire o SCIA alternativa a permesso di costruire per almeno il 50% della capacità edificatoria convenzionata; ove il completamento della capacità edificatoria non intervenisse entro 6 (sei) anni dalla approvazione del piano Attuativo, il Comune potrà prescindere, nell'esercizio del proprio potere pianificatorio, dalla valutazione dell'esistenza di manufatti edilizi non realizzati in forza della presente convenzione, fermo restando che le cessioni effettuate al Comune in base ai disposti del successivo art. 6 saranno legittime ad ogni effetto di legge rientrando nelle dotazioni a servizio stabilite nel PGT.

A tale proposito l'Operatore e i soggetti cedenti o loro aventi causa rinunciano sin d'ora a richiedere al Comune la retrocessione delle aree cedute.

Le clausole contenute nel presente atto sono connesse le une alle altre e quindi il mancato rispetto di una di esse comporta il venir meno di tutti gli impegni assunti con il presente atto, salva diversa volontà espressa dalle Parti.

Art. 3 - Attuazione del PGT mediante piano attuativo e termini di validità

Per gli interventi edilizi comportanti il cambio di destinazione d'uso dalla originaria destinazione agricola alla nuova destinazione residenziale all'interno del Campo della conservazione c2_12 è prescritta quale modalità d'intervento la redazione di un piano attuativo.

Per il procedimento di rilascio dei titoli edilizi e per i termini di inizio e fine lavori valgono le norme di legge in vigore, in particolare gli artt. 15, 20 e 23 del D.P.R. n.380/2001.

Eventuali varianti sostanziali potranno essere richieste esclusivamente con Permesso di Costruire e/o SCIA alternativa a permesso di costruire (ove previsto) mentre le varianti finali con SCIA.

L'operatore si impegna ad ultimare tutti gli interventi entro i termini di validità dei rispettivi permessi di costruire, fatte salve eventuali proroghe motivate, come previsto dall'art.15 del D.P.R. n.380/2001.

Art. 4 - Varianti

1. Entro il termine di efficacia del piano attuativo le Parti potranno di comune accordo convenire varianti sostanziali del presente piano finalizzate ad un migliore perseguimento dell'interesse pubblico curato dal Comune.

2. L'iter procedimentale delle varianti di cui al comma 1 sarà lo stesso legislativamente previsto per l'adozione e l'approvazione del P.A.

3. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale così come previsto dall'art.14 comma 12 della L.R. n.12/2005, ed inoltre non possono comportare il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee Guida" di cui in premessa.

Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente convenzione.

Art. 5 - Dimensionamento e destinazioni d'uso ammesse

L'intervento avverrà nel rispetto degli indici urbanistico-edilizi e di destinazione d'uso indicati nella "Relazione urbanistica" allegata al presente atto.

L'operatore e i suoi aventi causa si impegnano a non realizzare, nemmeno se consentito dalla disciplina generale, anche vigente al momento delle richieste dei permessi di costruire o di presentazione delle SCIA alternativa a permesso di costruire, "volumetrie aggiuntive premiali" di qualsiasi tipo, fatta salva la precisazione di cui al successivo capoverso.

Rimane salva la facoltà di ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, alle disposizioni normative di cui all'art. 12 del D.lgs. n.28/2011 e alla vigente normativa regionale in tema di efficientamento energetico degli edifici (art. 4 della L.R. n.31 del 28/11/2014).

Art. 6 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione e per la dotazione di servizi di interesse generale

La consistenza complessiva delle aree interne ed esterne al comparto concorrenti alla dotazione di aree per servizi di interesse generale è pari a 2.413,49 mq, soddisfacendo in questo modo la richiesta di PGT pari a 2.412,56 mq.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5.1 delle disposizioni di attuazione del Piano dei Servizi, le cessioni per aree a servizi sono così determinate: "Servizi per insediamenti residenziali", pari a mq 60/abitante:
 $Slp \text{ mq } 1.206,28 / 30 \times 60 = \text{mq } 2.412,56.$

Il primo soggetto cedente, in adempimento degli obblighi della presente convenzione, cede e trasferisce senza corrispettivo al Comune di Cernusco sul Naviglio, che come sopra rappresentato accetta e acquista, le seguenti aree site nel Comune di Cernusco sul Naviglio:

6.1.A) Aree a servizi interne al P.A., secondo quanto disposto all'art. 7.4 del vigente Piano dei Servizi destinate ad aree a servizio pubblico sono individuate catastalmente al Catasto Terreni al:

A) **mappale 280 parte del foglio 2** attualmente nel campo della conservazione (c2_12), identificata nella tavola n.5, allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... sopra richiamata, per una consistenza di mq 7,70;

B) **mappale 278 parte del foglio 2** attualmente gravato da servitù ad uso pubblico e collocato nel campo della conservazione (c2_12), identificata nella tavola n.5, allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... sopra richiamata, per una consistenza di mq 88,95.

6.1.B) Aree a servizi esterne al P.A., secondo quanto disposto all'art. 7.4 del vigente Piano dei Servizi destinate ad aree a servizio pubblico sono individuate catastalmente al Catasto Terreni al:

C) **mappale 282 parte del foglio 2** per una consistenza di mq 344,41, avente la seguente destinazione urbanistica: Sg2_NP16;

Confini a corpo dell'area da nord in senso orario:

foglio 2 mappale 278, 123, 124, residua parte del mappale 282;

D) **mappale 121 parte del foglio 2** per una consistenza di mq 729,43, avente la seguente destinazione urbanistica: Sg2_NP16;

Confini a corpo dell'area da nord in senso orario:

foglio 2 mappali 282, 124, 123, 122, residua parte del mappale 121;

ed evidenziate nella tavola n. 5 allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... sopra richiamata.

Il secondo soggetto cedente, in adempimento degli obblighi della presente convenzione, cede e trasferisce senza corrispettivo al Comune di Cernusco sul Naviglio, che come sopra rappresentato accetta e acquista, le seguenti aree site nel Comune di Cernusco sul Naviglio:

6.2) Aree a servizi esterne al P.A., secondo quanto disposto all'art.7.4 del Vigente Piano dei Servizi destinate ad aree a servizio pubblico sono individuate catastalmente al Catasto Terreni al

mappale 52 parte del foglio 36 per una consistenza catastale pari a mq 1.243,00, avente la seguente destinazione urbanistica: Sg4_NP4.

Confini a corpo dell'area da nord in senso orario: foglio 36 mappali 51, 39, 14; acque;

ed evidenziate nella tavola n. 5 allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... sopra richiamata.

6.3) Completano le cessioni previste da parte del primo soggetto cedente:

- **mappale 278 parte del foglio 2** attualmente gravato da servitù ad uso pubblico e individuati dal P.G.T. vigente nel campo della conservazione (Sp1_11), identificata nella tavola n. 5, allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... sopra richiamata, per una consistenza di mq 862,60;

- **mappale 280 parte del foglio 2** per una consistenza catastale pari a mq 89,48 e destinazione urbanistica in parte Sp1_11.

Confini a corpo dell'area da nord in senso orario:

residua parte del mappale 280, foglio 2 mappali 123, 282, residua parte del mappale 278.

Tali cessioni non vengono conteggiata nella dotazione di aree a servizi.

6.4) Sono invece oggetto di permuta fra il primo soggetto cedente e il Comune le seguenti aree:

da primo soggetto cedente a Comune

foglio 2 mappale 121 parte e mappale 282 parte

per una consistenza catastale pari a mq 159,20 ed individuati dal P.G.T. vigente come aree agricole.

Confini a corpo dell'area da nord in senso orario:

residua parte del mappale 282 e del mappale 121, foglio 2 mappale 122.

da Comune a primo soggetto cedente

foglio 2 mappale 127

foglio 2 mappale 82 parte

foglio 2 mappale 83

per una consistenza catastale pari a mq 159,20 ed individuati dal P.G.T. vigente come aree agricole.

Confini a corpo dell'area da nord in senso orario:

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

per i mappali 82 parte, 83: foglio 2 mappali 258, 121, residua parte del mappale 82; area senza mappale destinata a viabilità locale;
per il mappale 127: foglio 2 mappali 283, 282, 121, 258.

Le aree dei precedenti punti 6.1.A, 6.1.B, 6.2, 6.3 e 6.4, come meglio evidenziate nella tavola 5 richiamata, sono state oggetto di frazionamento catastale dalle aree originarie, come da documento redatto a cura e spese dei soggetti cedenti prima della stipula del presente atto.

Le cessioni avvengono senza limitazione alcuna, sia per quanto concerne l'utilizzazione dello spazio aereo che del sottosuolo sia per l'installazione di servizi pubblici a servizio della collettività.

Ai sensi della vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, i soggetti cedenti dichiarano che le aree cedute hanno la destinazione che risulta dal certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Cernusco sul Naviglio in data, allegato al presente atto sotto la lett. "...", e che successivamente alla data del rilascio non sono intervenute nel Comune di Cernusco sul Naviglio variazioni degli strumenti urbanistici comunali che incidano sul regime delle aree stesse.

I soggetti cedenti garantiscono al Comune fin d'ora la piena disponibilità delle aree di cui ai punti 6.1.A, 6.1.B, 6.2, 6.3 e 6.4, e che al momento della cessione le aree stesse sono di esclusiva proprietà dei cedenti, che dichiarano la piena libertà da pesi, ipoteche, affittanze, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, contratti di qualsiasi tipo e natura.

Le aree verranno consegnate totalmente libere da persone e cose e da materiali interrati o parzialmente interrati. Nello specifico dovrà essere rimossa la recinzione in paletti e rete esistente lungo la via Adua a perimetrazione delle aree oggetto della permuta. La stessa dovrà essere riposizionata a confine tra le aree di proprietà comunale e quelle rimaste in capo al primo soggetto cedente, previo ottenimento di idoneo titolo edilizio.

Le Parti, comunque, s'impegnano a formalizzare la consegna delle aree di cui ai punti 6.1.B, 6.2 e 6.4 del presente articolo con specifico verbale da redigersi in contraddittorio nelle forme di legge entro 60 (sessanta) giorni dalla data della cessione, dal quale dovrà risultare anche lo stato dei beni.

6.5) Per le aree di cui ai punti 6.1.A e 6.3 (mappali 278 parte e 280 parte del foglio 2) (aree per nuova viabilità), mentre la proprietà viene ceduta alla stipula del presente atto, il possesso rimarrà in capo ai soggetti cedenti, fino alla data di consegna al Comune delle opere di urbanizzazione ivi previste.

Le aree sopra indicate, dalla data d'inizio dei lavori, potranno essere utilizzate solo ad uso cantiere ed esclusivamente per la realizzazione delle suddette opere pubbliche in esecuzione da parte dell'operatore o di eventuali successori o aventi causa, con divieto di locazione, concessione a terzi e divieto di qualsiasi utilizzo, deposito o uso per i cantieri privati.

Per il mancato rispetto di tale obbligo si procederà ai sensi del successivo art. 10.

Resteranno a carico dell'operatore tutti gli oneri di qualsiasi natura, anche di custodia e manutenzione, fino alla consegna delle opere di urbanizzazione al Comune.

Fermo restando quanto sopra, la consegna delle aree in cessione avverrà totalmente libera da persone e cose ivi compresi materiali anche interrati o parzialmente interrati.

A tale proposito l'operatore si impegna a rimuovere qualsiasi manufatto edilizio eventualmente esistente sulle aree in cessione entro 90 (novanta) g.s.c. dalla data di stipula del presente atto.

Ogni onere connesso con le opere di demolizione (che dovrà riguardare ogni opera ed impianto sia sopra che sottosuolo), ivi compreso il conferimento alle pubbliche discariche, rimane a carico dell'operatore e come tale non scomputabile.

Art.7 - Contributi di costruzione - oneri di urbanizzazione - costo di costruzione - rateizzazione

1. I permessi di costruire e/o le SCIA alternative a permesso di costruire per la realizzazione degli interventi privati di ristrutturazione edilizia ad uso residenziale saranno soggetti al pagamento del contributo di costruzione nei termini previsti dalla legge.

2. L'ammontare degli oneri di urbanizzazione è determinato con riferimento al momento dell'approvazione definitiva del P.A. a condizione che la/le richiesta/e del permesso di costruire e/o SCIA alternative a permesso di costruire siano presentate entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data dell'approvazione medesima, così come prescritto dall'art.38 comma 7bis della L.R. n.12/2005 e s.m.i., e sarà versato autonomamente dall'operatore con le modalità e i termini ordinariamente previsti o, in caso di rateizzazione, con le modalità più sotto indicate.

3. Il contributo per il rilascio dei permessi di costruire e/o SCIA alternative a permesso di costruire, come richiesto dall'art. 44 della L.R. n.12/2005, sulla base degli oneri comunali vigenti di cui alla DGC n° 22 del 30/01/2023 e n.36 del 15/02/2023, viene provvisoriamente determinato come meglio esplicitato nella Tabella n.1 facente parte della "Relazione urbanistica" allegata al presente atto.

Nello specifico si riporta la determinazione provvisoria:

Residenziale:

- oneri di urbanizzazione primaria: mc 3.618,84 x €/mc 20,04 = € 72.521,55.
- oneri di urbanizzazione secondaria: mc 3.618,84 x €/mc 42,25 = € 152.895,99
- Contributo sul costo di costruzione (stima): € 70.200,00

4. Nella Tabella n.3 riportata nella Relazione urbanistica, avente per oggetto *“Raffronti provvisori tra costi delle opere di urbanizzazione rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti”*, si evidenzia che l'ammontare delle opere di urbanizzazione da realizzare non supera l'importo degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria e, di conseguenza, sono previsti congruagli.

5. Il contributo commisurato al costo di costruzione relativo ai Permessi di Costruire e/o SCIA alternative a permesso di costruire, verrà calcolato sulla base del definitivo assetto progettuale degli edifici assentiti.

Come riportato nella Relazione Urbanistica, il congruaglio della quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti è attualmente stimato in € 55.317,54 (euro cinquantacinquemilatrecentodiciassette/54), e garantito da relativa fidejussione di cui all'art. 11.

Il versamento di tali importi dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione, mediante il quale si provvederà a definire l'esatto importo dovuto a congruaglio degli oneri di urbanizzazione che non risultano assoggettati a scomputo delle opere realizzate. A seguito dell'accertamento del versamento potrà essere svincolata la relativa polizza posta a garanzia dello stesso.

Il contributo commisurato al costo di costruzione sarà versato dall'operatore con le modalità e i termini ordinariamente previsti al momento del rilascio del relativo Permesso di Costruire, ovvero entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla presentazione della SCIA alternativa a permesso di costruire.

E' fatta salva la facoltà di rateizzazione, secondo le seguenti modalità:

- 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di notifica dell'avviso di rilascio del PdC e/o dalla presentazione della SCIA alternativa a permesso di costruire;
- 25% (venticinque per cento) entro 180 (centoottanta) giorni dai termini sopraindicati;
- 25% (venticinque per cento) a saldo entro dodici mesi dai termini sopraindicati.

A garanzia del pagamento delle somme rateizzate, l'Operatore presterà a favore del Comune, all'atto della rateizzazione, fidejussione bancaria o

assicurativa d'importo pari a quello delle somme da rateizzare, aventi scadenza posteriore di 30 (trenta) giorni dalla data della rata da pagare. Sulle rate a scadenza verrà computato l'interesse legale sull'importo delle rateizzazioni, dovuto per oneri di urbanizzazione, a decorrere dalla data di rilascio del PdC e/o dall'efficacia della SCIA alternativa a permesso di costruire.

Nel caso di presentazione di SCIA alternativa a permesso di costruire, l'attestazione di chiusura del procedimento di cui all'art. 42 c. 10) della L.R. n.12/2005 e s.m.i., potrà essere rilasciata solo dopo che l'Operatore avrà comprovato il versamento di tutti i contributi di costruzione dovuti, o del 50% degli stessi ove l'Operatore si avvalga di tale modalità.

Inoltre a garanzia dell'effettivo versamento della quota del 50% (cinquanta per cento) dei contributi di costruzione, il versamento di tale quota dovrà essere garantito da apposita fidejussione da prestarsi con le medesime caratteristiche di cui sopra, da presentarsi contestualmente alla SCIA alternativa a permesso di costruire.

La stessa verrà svincolata all'atto del versamento del 50% (cinquanta per cento) dei contributi di costruzione.

6. Rimangono estranee al presente rapporto convenzionale tutte le opere e i costi relativi all'allacciamento delle unità immobiliari da realizzarsi nell'ambito, alle reti tecnologiche quali rete fognaria, rete idrica, rete telefonica, rete di distribuzione del gas metano e dell'energia elettrica.

Art. 8 - Opere di urbanizzazione: progettazione e costi

Per l'attuazione del piano attuativo e quindi del PGT dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione afferenti al comparto, così come previsto dall'art. 46 lett. b) della L.R. n.12/2005, il quale stabilisce che la convenzione dei piani attuativi, deve prevedere:

“la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per l'urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale.”

Le opere di urbanizzazione primaria (OUP) saranno scomputabili e nel caso di realizzazione diretta da parte dell'Operatore delle opere di urbanizzazione

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

può ammettersi l'applicabilità dello scomputo indistinto dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione dagli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria.

In relazione alle opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi, la relativa progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di tutti gli elaborati previsti dal D.lgs. n.50/2016, si intende resa dall'Operatore gratuitamente a favore del Comune. I relativi importi non saranno scomputabili.

In sintesi, le opere di urbanizzazione primaria (OUP), del tutto "funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio" consistono nella realizzazione di un parcheggio pubblico con accesso da via Adua, comprese la sistemazione delle pertinenti aree a verde, e nella realizzazione di percorso pedonale in sede propria sul lato ovest di via Adua, corredato da illuminazione pubblica e linea di smaltimento delle acque meteoriche.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione primaria sopra richiamate, redatto ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n.50/2016, che contestualmente e unitamente alla presente convenzione viene approvato per farne parte integrante, si compone dei seguenti elaborati, tutti allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ...:

- Tav. 8 - Studio di fattibilità tecnico-economica opere di urbanizzazione. Planimetria soprasuolo, sezione tipo;
- Tav. 9 - Studio di fattibilità tecnico-economica opere di urbanizzazione. Planimetria sottosuolo;
- All. D - Computo metrico estimativo e quadro economico opere di urbanizzazione.

Il costo complessivo di tutte le opere di urbanizzazione afferenti al piano attuativo in argomento è attualmente stimato mediante computo metrico estimativo, in via provvisoria, in € 205.732,00 (euro duecentocinquemila settecentotrentadue/00) in conformità al listino prezzi della C.C.I.A.A di Milano n. 2/2021 ed al prezzario regionale delle opere pubbliche - anno 2021, al lordo dello sconto concordato del 20% ed al netto di IVA, oltre a somme per l'attuazione della sicurezza non soggette a ribasso stimate in € 8.100,00 (euro ottomila cento/00).

Applicando al predetto importo lo sconto di cui sopra risulta un importo scomputabile di € 170.100,00 (euro centosettantamila cento/00) comprensivo di somme per l'attuazione della sicurezza, al netto di IVA.

Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria (OUP), l'Operatore presenterà il progetto delle opere con un livello di dettaglio pari a quello di un progetto definitivo/esecutivo, mediante specifica richiesta di Permesso di Costruire corredata inoltre da tutta la documentazione prevista dall'art.

20 del D.P.R. n.380/2001, compresa l'acquisizione dei pareri di competenza degli enti gestori o enti terzi (CAP, Enel, Telecom, etc).

Come prevede l'art. 3 delle Disposizioni del Piano delle Regole, saranno posti a carico del soggetto attuatore, quindi senza alcun aggravio per il Comune e non scomputabili, le spese di progettazione, la direzione lavori, gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, oltre all'IVA di legge.

Per tutte le fasi sia di progettazione che di Direzione dei Lavori, i tecnici (Ingegneri e Architetti) dovranno essere regolarmente abilitati, muniti di regolare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dall'attività di progettazione, direzione dei lavori e attività tecniche professionali connesse.

L'Operatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione e secondo le modalità precisate nel successivo art. 9, assume l'onere a propria esclusiva cura e spese, relativo alla realizzazione e completamento a perfetta regola d'arte delle predette opere di urbanizzazione.

L'Operatore dichiara sin d'ora di ben conoscere i luoghi dell'intervento, di aver valutato le opere e di ritenere le stesse realizzabili in ogni parte ed economicamente congrue ed adeguate nell'economia complessiva degli interventi previsti.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione: modalità attuative

A) Le OUP sono opere di nuova costruzione, così come definite dall'art.3 c.1 lett. e2) del D.P.R. n.380/2001 e, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria sottosoglia funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., così come prevede l'art. 36 c.4) del D.lgs. n.50/2016. Le caratteristiche tecniche del progetto definitivo/esecutivo dovranno essere esattamente definite in sede di presentazione del permesso di costruire come precisate al precedente art. 8.

Le opere pubbliche saranno realizzate secondo le tempistiche evidenziate nel crono programma allegato alla Relazione Urbanistica e come di seguito descritto:

B) Opere di urbanizzazione primaria

b.1 - OUP relative alla realizzazione del parcheggio e del percorso pedonale lungo via Adua, corredato dalle necessarie dotazioni di arredo urbano e dei necessari sottoservizi tecnologici.

L'Operatore assume i seguenti obblighi:

- presentazione della richiesta di permesso di costruire delle OUP, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.380/2001, nei successivi 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente atto.

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

Il Comune procederà all'istruttoria finalizzata al rilascio del PdC secondo le tempistiche e procedure stabilite dell'art. 20 del D.P.R. n.380/2001.

b.2 - Nei successivi 30 (trenta) g.s.c. dalla data di rilascio del Permesso di Costruire, il Comune procederà alla nomina del collaudatore, anche in corso d'opera, con spese a carico dell'Operatore secondo l'importo stimato nel successivo art. 19, mentre l'Operatore, nel medesimo termine, dovrà comunicare e dimostrare al Comune che affiderà l'esecuzione delle opere ad impresa avente requisiti SOA unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dalla stessa impresa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016.

Il Comune, effettuate le verifiche nei successivi 10 (dieci) g.s.c. dalla ricezione, confermerà o meno l'idoneità dell'impresa individuata.

b.3 - L'Operatore, nei successivi 10 (dieci) g.s.c. dalla predetta comunicazione di conferma, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale l'inizio dei lavori, indicando i nominativi dell'impresa esecutrice e del Direttore dei lavori ed allegando la seguente documentazione:

in conformità a quanto previsto dall'art. 90, c.9 del D.lgs. 81/2008, (articolo così modificato dal d.lgs. n. 106 del 2009) il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all'amministrazione concedente:

- *copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.lgs. 81/2008 (o dichiarazione di non assoggettamento);*
- *il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*
- *una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90, c.9 del D.lgs. 81/2008.*

b.4 - Il collaudatore nominato dal Comune vigilerà sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria con il rilascio di rapporti mensili al responsabile del procedimento.

b.5 - Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimate entro 12 (dodici) mesi dall'inizio lavori delle predette opere, fermo restando che le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) ai fini dell'agibilità degli immobili realizzati potranno essere presentate soltanto ad opere di urbanizzazione primaria ultimate secondo le modalità del successivo art. 14.

Le opere di urbanizzazione sopra citate non comprendono, ai sensi dell'art. 44 c.14 della L.R. n. 12/2005, i costi di allacciamento dei servizi alle utenze pubbliche (inclusa l'installazione dei relativi misuratori/contatori e dei manufatti di alloggiamento) che si rendono necessarie per alimentare

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

le opere a rete, in modo da renderle idonee e pronte all'uso all'atto della formale consegna al Comune.

Rimangono pertanto estranee agli obblighi di cui sopra, tutte le opere e i costi relativi all'allacciamento delle unità immobiliari realizzate nell'ambito del comparto alle reti tecnologiche, tali oneri saranno a totale ed esclusivo carico dell'Operatore, e saranno realizzate secondo le disposizioni impartite dai competenti Enti e Società erogatrici dei vari servizi. Non sono quindi compresi nei conteggi relativi alle opere di urbanizzazione primaria le tariffe, i diritti forfettari ed i rimborsi di spese e canoni relativi agli allacciamenti alle reti elettriche, telefoniche, del gas metano e di ogni altro servizio pubblico.

Tutti gli allacciamenti e i collegamenti (sia essi pubblici che privati) di tipo interrato e sotterraneo interessanti l'ambito di intervento, dovranno essere opportunamente realizzati e completati prima della realizzazione delle pavimentazioni stradali, in particolare del tappeto bitumato finale d'usura (completo della segnaletica orizzontale e verticale definitiva) o delle pavimentazioni stradali e ciclabili in genere. Pertanto il tappeto bitumato finale d'usura, completo della relativa segnaletica orizzontale definitiva, interessante l'intera sede bitumata di progetto (carreggiata stradale con marciapiedi e ciclo-pedonale, aree parcheggio e di manovra, ecc.), dovrà essere realizzato ad avvenuta esecuzione di tutti gli allacciamenti e collegamenti (sia essi pubblici che privati) di tipo interrato e sotterraneo, ciò allo scopo di non rovinare e/o manomettere con interventi successivi il manto finale e comunque nel rispetto del termine di 6 (sei) mesi dall'inizio dei lavori.

Inoltre tutte le opere inerenti al ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia sia comunali che consortili. Nel rispetto degli importi stabiliti dai computi metrici allegati ai progetti esecutivi, potranno essere introdotte modifiche su richiesta del Comune che non comportino maggiori oneri rispetto a quelli assentiti, una specifica clausola di variante in tal senso verrà introdotta nei relativi contratti d'appalto.

I servizi approvvigionati di telefonia, energia elettrica e forza motrice, gas metano e acqua potabile dovranno avere una potenzialità di impianto atta a sopportare i consumi e le portate richieste dalle unità immobiliari che saranno realizzate nell'ambito dell'intervento. Si precisa inoltre che ogni maggiore richiesta di aumento potenza che si rendesse necessario per approvvigionare le unità immobiliari realizzate sarà a totale carico e spesa dell'Operatore o degli aventi causa e diritto sui singoli utilizzatori, senza alcuno scomputo, e comunque, estranea alle obbligazioni del Comune, ivi

comprese eventuali cabine di trasformazione o riduzione non previste dal progetto.

Eventuali opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'ARPA o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.

Non potranno essere installate nella superficie fondiaria dell'intervento stazioni RBS o per TLC, in considerazione dell'avvenuta approvazione del Piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 21 Giugno 2010.

Le aree cedute e trasformate a nuovi parcheggi pubblici dovranno essere separate dalla superficie fondiaria mediante apposita recinzione definitiva, entro la predetta data di fine lavori. Il superamento di tale termine comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 13 e 10.

Tali aree interessate dalle opere di urbanizzazione connesse al piano attuativo manterranno la condizione di strada in ambito di cantiere fino al completamento degli interventi pubblici previsti dal piano attuativo, con divieto di utilizzazione quale area di cantiere per i lotti privati, ad esempio, non esaustivo: deposito di materiali, transito e sosta di mezzi d'opera, posa di gru, posa di container vari, posa di baracche di cantiere. Ogni opera, predisposizione ed intervento volto al mantenimento della sicurezza del sedime interessato dalle opere resta a carico dell'Operatore. Resterà altresì a carico dell'Operatore ogni opera di ripristino del tappeto d'usura fino al completamento di tutti gli interventi (sia pubblici che privati) previsti dal piano attuativo.

A tale scopo il Comune tratterrà, fino al completamento di tutti gli interventi, sia per la parte pubblica che per quella privata, una somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) dalla fidejussione di cui al successivo art. 11, pari all'importo necessario per l'eventuale rifacimento del tappeto d'usura e per eventuali altri danni dovuti ad inadempienza dell'Operatore. Tale garanzia verrà svincolata entro 12 (dodici) mesi dalla ultimazione di tutte le lavorazioni sia pubbliche che private, ad avvenuto controllo, da parte del Comune, dell'avvenuto ripristino di tutte le sedi stradali interessate dal piano attuativo, riportando tali sedi in condizioni di buona manutenzione e comunque conformi al Codice della Strada.

Art.10 - Modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione e tempistica di realizzazione per le opere di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti sono quelli riportati all'art.7 che precede. Con le tabelle n.1, n.2 e n.3 riportate

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

nella Relazione urbanistica è stato rappresentato il confronto preventivo e provvisorio tra i costi per la realizzazione di opere di urbanizzazione in rapporto agli oneri di urbanizzazione dovuti.

Le Parti convengono e danno atto che le cifre e le ripartizioni riportate nelle tabelle allegate alla Relazione urbanistica, riferite al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente atto, hanno carattere provvisorio mentre per gli oneri di urbanizzazione riferiti all'edilizia "residenziale" vale quanto indicato al precedente art. 7 comma 2.

2. La verifica di adeguatezza del costo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verrà definitivamente effettuata sulla base delle risultanze dei computi metrici estimativi presentati unitamente al progetto definitivo/esecutivo delle OUP nonché a consuntivo con l'importo delle opere realizzate e riportato nei certificati di collaudo.

3. Nulla sarà dovuto dal Comune all'Operatore qualora la realizzazione delle opere comportasse un costo maggiore di quello che sarà definitivamente stimato secondo le previsioni dell'art. 8 e del precedente comma 2, o comunque maggiore del valore degli oneri di urbanizzazione tabellari dovuti.

4. Le Parti pertanto convengono che eventuali variazioni in aumento dei costi di realizzazione rispetto a quelli previsti dai computi metrici allegati al progetto preliminare approvato, derivanti da imprevisti, sorpresa geologica, sorpresa bellica, ovvero per errore, incompletezza o sottostime di progettazione sono comunque a carico dell'Operatore.

5. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà secondo la scansione e scadenze indicate al precedente art. 9.

Il Comune si riserva la facoltà di controllare in corso d'opera, mediante ispezione con propri tecnici incaricati, la regolare esecuzione dei lavori, nonché di accertarne la rispondenza ai progetti e di effettuare tutte le misurazioni e verifiche che riterrà necessarie, ed avrà potere di impartire mediante la Direzione Lavori prescrizioni in ordine alle modalità esecutive, senza per questo assumere responsabilità alcuna sulla regolare esecuzione, salvo che per le prescrizioni impartite.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei rispettivi verbali da redigersi da parte dell'Operatore, in accordo con la D.L. ed il RUP, ed inviati al Comune medesimo, al quale deve essere indirizzata via Pec ogni comunicazione in merito alle OUP.

Qualora i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria in argomento non risultassero iniziati o ultimati entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione, all'Operatore verrà applicata una penale pecuniaria stabilita in euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno solare di ritardo. La determinazione dell'importo globale della penale avverrà a cura del Comune che introiterà la corrispondente somma previa diffida nei termini di legge.

L'Operatore potrà, esclusivamente per comprovati motivi e cause di forza maggiore (compresi i ritardi dei pareri e/o la realizzazione delle opere dirette da parte degli enti gestori purché richiesti in tempo utile dallo stesso Operatore) secondo quanto previsto dalla vigente normativa, richiedere termine di proroga della data di ultimazione dei lavori previsti in convenzione. In tal caso il Comune, valutate le condizioni della richiesta, con apposita determinazione, potrà concedere la proroga richiesta.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione e/o completamento delle opere e dei relativi servizi, in sostituzione dell'Operatore e a spese degli stessi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, qualora lo stesso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune con proprio avviso lo abbia messo in mora, con un preavviso comunque non inferiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.

Art. 11 - Garanzie fideiussorie relative alle opere di urbanizzazione

Come previsto dall'art. 3.3 delle Disposizioni di attuazione del Piano delle Regole, l'Operatore ha presentato a favore del Comune, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla convenzione, fideiussioni bancarie rilasciate da aziende di credito autorizzate ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993 n.385, oppure polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Nello specifico sono state presentate le seguenti polizze rilasciate da

Le stesse fidejussioni comprendono le seguenti garanzie:

- Polizza per le opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e percorso pedonale lungo via Adua) e spese connesse di € 205.732,00 (euro duecentocinquemila settecentotrentadue/00) così composta:

- € 170.100,00 (euro centosettantamila cento/00) per "Opere scomputabili";
- più € 13.781,57 (euro tredicimila settecentoottantuno/57) per "Progetto definitivo-esecutivo compresi iva e contributi",
- più € 3.640,42 (euro tremila seicentoquaranta/42) per "Oneri sicurezza in fase di progettazione e esecuzione compresi iva e contributi",
- più € 1.200,00 (euro milleduecento/00) per "Collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera";
- più € 17.010,02 (euro diciassettemila dieci/02) per "IVA su opere, compresi arrotondamenti".

- Polizza a copertura del conguaglio dovuto degli oneri di urbanizzazione secondaria oggi stimato in € 55.317,54 (euro cinquantacinquemila

trecentodiciasette/54), come riportato nella Relazione urbanistica - Tabella n.3.

Gli importi come sopra descritti sono stati determinati sulla base dei quadri economici dello studio di fattibilità tecnica economica allegati alla presente convenzione. Il Comune si riserva di richiedere che gli stessi importi vengano adeguati a seguito della validazione del progetto definitivo/esecutivo e dei relativi quadri economici.

Ancorché la garanzia sia commisurata al valore dell'importo suddetto, essa è prestata per tutte le prestazioni richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come autorità che cura il pubblico interesse.

La garanzia deve recare la clausola di automatico rinnovo sino alla dichiarazione liberatoria del Comune, nonché prevedere che, in caso di inadempimento, il Comune potrà liberamente escutere la garanzia senza formalità alcuna e senza il beneficio della preventiva escussione, salvo la contestazione dell'inadempimento come più avanti specificato.

L'entità complessiva della garanzia potrà, con consenso scritto espresso dal Comune, essere ridotta in proporzione alle obbligazioni che risulteranno adempite ed agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti e collaudati. In ogni caso l'importo della garanzia potrà essere ridotto al massimo dell'80% (ottanta per cento), mentre il 20% (venti per cento) sarà svincolato solo dopo l'intervenuta approvazione del collaudo finale delle relative opere, fatto salvo quanto previsto in merito alla realizzazione del tappeto d'usura; la stessa approvazione del collaudo finale vale come liberatoria per la polizza fideiussoria prestata a garanzia.

Il Comune potrà escutere liberamente la garanzia senza che possa essergli opposta, dall'Operatore o dall'Istituto fideiussorio o da terzi, eccezione alcuna nell'ipotesi di dimostrato inadempimento o ritardo nell'adempimento, previa la sola formalità dell'avviso-diffida, da trasmettersi all'Operatore per lettera raccomandata A.R. o con atto notificato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'escussione; i relativi importi dovranno essere utilizzati dal Comune unicamente per l'adempimento di quanto non realizzato dall'Operatore, nonché per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 10 e 13.

Le garanzie fideiussorie, intestate all'Operatore, vengono consegnate al Comune all'atto della stipula della presente convenzione. Le garanzie fideiussorie residue verranno svincolate definitivamente ad avvenuta verifica della refusione delle spese sostenute dal Comune per l'affidamento dell'incarico di collaudo previsto all'art. 12 nonché in ragione degli esiti del collaudo delle opere.

Art. 12 - Collaudi e norme generali relative alle opere di urbanizzazione primaria

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

L'uso, la manutenzione e la custodia delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria resteranno a carico dell'Operatore sino alla consegna formale delle opere eseguite per il Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, fatto salvo quanto di seguito indicato. L'Operatore, in solido con l'esecutore delle opere stesse quale risultante dai contratti di appalto, sino alla consegna formale al Comune anche per lotti funzionali, sarà responsabile di qualsiasi incidente, inclusi eventuali danni cagionati a persone, cose e terzi in genere, che potranno verificarsi se causati da inadempienze anche lievi, e dovrà provvedere ad assumere apposite assicurazioni per danni, tenendo sollevato il Comune da ogni azione, ragione o pretesa dei terzi danneggiati.

La redazione degli adempimenti relativi alla sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione, nonché le spese di accatastamento dei servizi di rete e di tutte le opere eseguite pertinenti le opere di urbanizzazione primaria sono poste a carico dell'Operatore e verranno assunte da tecnici incaricati dallo stesso soggetto, fatta salva la facoltà del Comune, in caso d'inadempienza, di nominare un professionista di sua fiducia, con costi a carico dell'Operatore, anche tra i tecnici interni all'Ente.

Quanto all'esecuzione delle opere l'Operatore prende atto che il Comune richiederà al Direttore dei lavori di redigere i documenti tecnici di cui al D.lgs. n.50/2016, ivi compreso il piano di manutenzione dell'opera debitamente aggiornato e comprendente anche gli elaborati "as built". Dovrà quindi attenersi alle disposizioni del medesimo decreto così da garantire la puntuale verifica delle opere in effetti realizzate e dei relativi costi stimati in base al computo metrico estimativo e, quindi, da consentire la collaudazione tecnica ed amministrativa di cui appresso. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere l'Operatore darà immediata notizia al Comune. Il RUP controllerà la puntuale effettuazione di quanto sopra.

I collaudi, compresa la certificazione di idoneità all'uso per lotti funzionali (in corso d'opera e finale, ma comunque nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 9) delle opere a carico dell'Operatore sono di competenza del Comune, che provvederà alla nomina del collaudatore, anche in corso d'opera, con costi a carico dell'Operatore. Per i collaudi l'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere a personale interno o di nominare professionisti esterni; in ogni caso i costi saranno a carico dell'Operatore, che ne dovrà versare l'onere secondo le modalità di cui all'art. 19, fatto salvo il successivo conguaglio in corso d'opera e al collaudo.

Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione al protocollo comunale del verbale di ultimazione dei lavori, il Comune procederà, a spese dell'Operatore, ad espletare le operazioni di collaudo o a certificare

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

L'idoneità all'uso (anche per parti parziali e funzionali) delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del comparto in argomento. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto ed approvato e sottoscritto dalle Parti entro giorni 30 (trenta) decorrenti dall'ultimo sopralluogo di collaudo con esito positivo. Qualora il Comune non provveda all'approvazione dei collaudi finali/parziali entro 60 (sessanta) g.s.c. dal termine da ultimo indicato, gli stessi si intenderanno tacitamente approvati. L'Operatore si impegna sin d'ora ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore nominato dal Comune, al fine di rendere le opere conformi agli elaborati del progetto definitivo/esecutivo oggetto di PdC, ed in ogni caso perfettamente utilizzabili e collaudabili.

Con il rilascio del certificato di collaudo s'intenderà contestualmente trasferito al Comune il possesso delle aree e dei manufatti e degli impianti relativi, oggetto specifico del suddetto certificato. Le Parti s'impegnano comunque a formalizzare la consegna con specifico verbale dal quale dovrà risultare anche lo stato dei beni; in caso di mancato intervento in sito di una delle Parti per la redazione del verbale, l'altra potrà, previa diffida, procedere entro 30 (trenta) g.s.c. dall'avvenuta notifica della diffida. Sino a tale trasferimento ed alla conseguente consegna al Comune, l'Operatore avrà il possesso e l'onere di provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ed alla custodia delle aree nonché dei manufatti e delle opere nelle stesse realizzati; fino alla loro sistemazione, le aree in questione potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere pubblico senza la corresponsione di alcun canone o tassa di occupazione del suolo pubblico, fatto salvo quanto richiamato al precedente articolo 9 in caso di inadempienza.

L'Operatore si impegna a trasferire al Comune il possesso delle aree sopra indicate, senza alcuna riserva o opposizione, entro 15 (quindici) g.s.c. dalla richiesta del Comune medesimo, ove lo stesso decidesse di procedere direttamente all'esecuzione od al completamento delle opere e/o delle sistemazioni, sostituendosi, dopo specifica diffida, all'Operatore eventualmente inadempiente.

L'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo finale positivo varrà come titolo per la consegna delle stesse aree e opere al Comune (fatto salvo quanto previsto in merito alla realizzazione del tappeto d'usura), alla cui sottoscrizione le Parti daranno corso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di approvazione del collaudo stesso.

Il passaggio del possesso trasferirà al Comune tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria che fino a tale data sono a carico dell'Operatore.

L'Operatore si impegna altresì a ripristinare, secondo le modalità ed indicazioni impartite dagli uffici preposti, gli eventuali danni arrecati alle aree ed agli spazi pubblici (strade, marciapiedi e qualsiasi altro

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

manufatto pubblico) contermini ed adiacenti ed interne al comparto in questione e che saranno interessate anche dai mezzi di cantiere per la realizzazione degli edifici e relativi manufatti. Di tale avvenuto ripristino a regola d'arte e nello stato di fatto iniziale verrà data menzione nel certificato finale di collaudo.

L'Operatore, contestualmente al collaudo/CRE delle opere darà corso alla consegna al Comune delle aree e opere a verde poste a contorno del parcheggio mediante la redazione di idoneo verbale di consegna.

L'Operatore si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse aree a verde per un periodo di 2 (due) anni, dopo che sia trascorso un intero ciclo stagionale, dalla data di collaudo/CRE delle opere stesse, con la relativa responsabilità e custodia, garantendone comunque l'uso pubblico senza limitazioni, ma obbligandosi senza alcuna riserva alla sostituzione delle essenze morte o deperenti su semplice richiesta del Comune ed all'esecuzione di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto mantenimento delle opere a verde ed alla sopravvivenza di ogni essenza vegetale.

Per tutto il periodo sopracitato (un intero ciclo stagionale più 2 -due- anni) resta a carico dell'Operatore ogni onere ed opera volta al mantenimento della vegetazione il tutto come di seguito dettagliato:

- Tagli erba: n. 12 all'anno da aprile ad ottobre.
- Potature di allevamento, rimonda del secco, formazione, cura: su necessità, a semplice richiesta del Comune per le piante ad alto fusto, mentre per arbusti da fiore si dovrà eseguire un intervento annuo e per le siepi allevate in forma obbligata n. 6 interventi da maggio ad ottobre.
- Trattamenti fitoiatrici su necessità a semplice richiesta del Comune.
- Bagnature di soccorso delle essenze vegetali arboree ed arbustive: n. 20 interventi all'anno da aprile ad ottobre e su necessità in base all'andamento climatico (un intervento a settimana con non meno di 30 lt di acqua ad individuo erogata in media). Bagnatura del prato (in assenza di impianto d'irrigazione) settimanale e su necessità in base all'andamento climatico.
- Riverticalizzazione delle piante, verifica dei tutori e dei fissaggi agli stessi.
- Scerbatura manuale delle essenze arbustive (un intervento quindicinale) da maggio a ottobre.
- Sostituzione essenze deperite e/o morte con altre identiche per dimensioni e caratteristiche.

L'obbligazione di cui sopra resterà in capo all'Operatore o ai suoi aventi causa, di cui al successivo art. 15, con esclusione del trasferimento di tale onere ai futuri condomini che si verranno a formare.

A garanzia del completo adempimento di tale obbligazione l'Operatore ha presentato a favore del Comune una fidejussione rilasciata da dell'importo di € 6.958,88 (euro seimilanovecentocinquantotto/88) come riportato nel quadro economico allegato e di seguito dettagliata:

- € 5.704,00 (euro cinquemilasettecentoquattro/00) per interventi manutentivi;
- più € 1.254,88 (euro milleduecentocinquantaquattro/88) per "IVA su opere, compresi arrotondamenti".

Ancorché la garanzia sia commisurata al valore dell'importo suddetto, essa è prestata per tutte le prestazioni richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune come autorità che cura il pubblico interesse.

La garanzia deve recare la clausola di automatico rinnovo sino alla dichiarazione liberatoria del Comune, nonché prevedere che, in caso di inadempimento, il Comune potrà liberamente escutere la garanzia senza formalità alcuna e senza il beneficio della preventiva escussione, salvo la contestazione dell'inadempimento come più avanti specificato.

Il Comune potrà escutere liberamente la garanzia senza che possa essergli opposta, dall'Operatore o dall'Istituto fideiussorio o da terzi, eccezione alcuna nell'ipotesi di dimostrato inadempimento o ritardo nell'adempimento, previa la sola formalità dell'avviso-diffida, da trasmettersi all'Operatore per lettera raccomandata A.R. o con atto notificato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'escussione; i relativi importi dovranno essere utilizzati dal Comune unicamente per l'adempimento di quanto non eseguito dall'Operatore, nonché per l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 10 e 13.

Le garanzie fideiussorie, intestate all'Operatore, vengono consegnate al Comune all'atto della stipula della presente convenzione. La garanzia fideiussorie verrà svincolata definitivamente ad avvenuta verifica da parte degli uffici comunali competenti della effettiva ottemperanza alle obbligazioni di cui sopra.

Art. 13 - Inadempienze e sanzioni

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nella presente convenzione, intese in senso generale (es: mancata comunicazione trasferimento obbligazioni di cui all'art. 15, mentre per le opere di urbanizzazione resta in essere la sanzione di cui all'art. 10) il Comune provvederà a costituire in mora gli Operatori intimando, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec, di fornire motivate

spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate ed addebitate. Gli Operatori avranno il dovere di presentare deduzioni scritte nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il Comune applicherà una sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni violazione, da versarsi entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato versamento l'Operatore autorizza sin da ora il Comune a disporre della fidejussione di cui all'art. 11 nel modo più ampio e confacente al pubblico interesse, con esonero da ogni responsabilità per i pagamenti o prelievi che il Comune riterrà di dover fare; in particolare l'Operatore rinuncia sin d'ora al beneficio della preventiva escussione. Per le somme relative alle eventuali penali per le quali il Comune sia stato costretto alla escussione, gli Operatori dovranno provvedere al reintegro della polizza.

Nei casi più gravi, ove l'inadempimento dell'Operatore fosse tale da compromettere l'attuabilità stessa dell'intervento oggetto della presente convenzione, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, previa - in ogni caso - la rimozione mediante provvedimento autoritativo degli atti di approvazione del Piano Attuativo.

Nel caso di ritardato od omesso versamento dei contributi di costruzione, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n.380 del 2001, fermo restando, in alternativa, che il Comune potrà procedere all'escussione delle specifiche polizze.

Le Parti danno atto che dette azioni di autotutela del Comune non sono esaustive e non pregiudicano, da parte dello stesso, il ricorso sia alla giustizia ordinaria che amministrativa.

Art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività ai fini dell'agibilità degli immobili realizzati

Le Segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, ai fini dell'agibilità degli immobili realizzati, potranno essere presentate soltanto ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e percorso pedonale lungo via Adua) favorevolmente collaudate o certificate all'uso da parte del collaudatore, anche parzialmente rispetto al complesso delle opere stesse, fermo restando che tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimate nel termine di cui all'art. 9.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 24 comma 4) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. sarà possibile la presentazione della segnalazione certificata di agibilità anche:

"a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano

state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale".

L'Operatore si impegna formalmente a non permettere l'accesso e l'utilizzo degli alloggi fino all'avvenuta presentazione della SCIA di agibilità.

Il mancato rispetto di tale impegno sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 13 che precede, oltre alle sanzioni di cui all'art. 24 c.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.

Come già ricordato in precedenza, in caso di inadempienze o difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione il Comune, attraverso i propri organi ed uffici competenti, si riserva l'insindacabile facoltà di respingere le SCIA e di vietare l'utilizzo delle costruzioni già assentite con i relativi provvedimenti amministrativi autorizzativi.

Art. 15 - Trasferimento delle obbligazioni dell'Operatore

Gli Operatori potranno cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, la proprietà delle aree ricomprese nel campo c2_12; in tal caso gli aventi causa si sostituiranno ad ogni effetto agli Operatori, assumendo gli obblighi ed i diritti derivanti dal presente atto, mentre l'Operatore resterà solidalmente responsabile del rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, a meno che l'avente o gli aventi causa non subentrino integralmente nelle garanzie finanziarie e fidejussorie di cui sopra.

Il trasferimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione deve risultare nell'atto con cui è stato determinato il passaggio di proprietà o di godimento, sia reale che personale, dall'Operatore ai suoi aventi causa. In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, gli Operatori ed il suo successore od avente causa resta solidalmente responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti.

La comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere comunicata al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del relativo atto.

Il proprietario delle aree trasferite ed i suoi successori od aventi causa, nell'esecuzione delle opere e degli impianti tecnologici, dovranno osservare le norme dettate dalla presente convenzione e, per quanto attiene la realizzazione di parti dell'intervento, dovrà sempre comprendere la clausola di responsabilità solidale di cui all'art.8.

Art. 16 - Stipula della convenzione urbanistica e relativi trasferimenti

Le Parti si impegnano ad intervenire alla stipulazione per atto pubblico della presente convenzione urbanistica entro 90 (novanta) giorni solari

consecutivi dall'intervenuta esecutività della delibera della Giunta Comunale di approvazione definitiva del P.A., a pena di decadenza dell'atto di approvazione.

Le spese di stipulazione della presente convenzione, per atto pubblico con registrazione e trascrizione, nonché quelle ad essa connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da cedere gratuitamente) sono a carico dell'Operatore, il quale si riserva di richiedere le agevolazioni fiscali dovute a norma di legge.

Le Parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il Comune al diritto di ipoteca legale.

La presente convenzione, registrata e trascritta nei Registri Immobiliari, costituisce vincolo non aedificandi ai sensi dell'art. 8.3 delle Disposizioni comuni del PGT.

Fino all'avvenuta completa realizzazione degli interventi previsti dal Piano attuativo di cui alla presente convenzione, le aree costituenti la superficie fondiaria dell'intervento saranno assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di utilizzazione fondiaria, e quindi non potranno essere oggetto di frazionamento per cessione di parti delle stesse a terzi esterni all'ambito del Piano attuativo anche se privi di capacità edificatoria.

A tal fine gli Operatori dichiarano con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che non esistono altri contratti/accordi fra privati o patti con terzi di qualsiasi tipo che non siano stati citati nella presente convenzione che prevedano frazionamenti e cessioni di aree interne al lotto ancorché prive di capacità edificatoria, tale condizione è definita essenziale ai fini della validità della presente convenzione. Tale condizione è stata accertata dal notaio rogante sulla base degli atti di provenienza consegnati dagli Operatori.

Art. 17 - Controversie

Le Parti riconoscono che la soluzione delle eventuali controversie attinenti all'esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente per territorio.

Art. 18 - Benefici fiscali

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e o manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione al P.G.T., a titolo gratuito e non a scomputo di oneri.

Alle cessioni previste nel presente atto, trattandosi di una convenzione attuativa del P.G.T., si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della

PIANO ATTUATIVO c2_12 – Cascina Torrianetta
Schema di convenzione urbanistica

legge 21 novembre 2000, n. 342 in base al quale non è da intendersi rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione nei confronti del Comune di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Preso atto della Risoluzione N. 68/E dell'Agenda delle Entrate del 3 luglio 2014, avente ad oggetto Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione - Applicabilità dell'art. 32 del D.P.R. n.601 del 1973, considerato che le cessioni per aree a servizi oggetto del presente atto avvengono a titolo gratuito, è escluso che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell'ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 4, del D.LGS. n. 23 del 2011.

Pertanto, per le cessioni a titolo gratuito delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continueranno ad applicarsi le previsioni recate dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 assoggettate, al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Art. 19 - Rimborsi spese dagli Operatori al Comune

Gli Operatori rimborsano al Comune, i costi (non scomputabili) sostenuti dal Comune stesso per dare piena attuazione alle previsioni del campo c2_12 come di seguito elencato, con versamento alla stipula, fatto salvo ove diversamente indicato:

-- a seguito del rilascio del Permesso di costruire inerente al progetto definitivo/esecutivo delle OUP, l'Operatore provvederà, per il ritiro del predetto PdC:

- al versamento delle spese per collaudo, anche in corso d'opera, indicativamente stimate in € 1.200,00 (euro milleduecento/00), necessarie al Comune per l'affidamento dell'incarico del collaudo/CRE. Tale quota potrà essere adeguata in base all'effettiva prestazione, anche in corso d'opera;

-- conguaglio successivo all'adozione del P.A. delle spese per "Esame progetto Piano attuativo"; la somma così determinata in base all'effettiva SLP/Volumetria richiesta, determinata in € 5.290,14. (euro cinquemila duecentonovanta/14), dedotto l'anticipo già versato pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), dovrà essere versata nei successivi 30 (trenta) giorni;

-- Spese di comunicazione € 4.000,00 (euro quattromila/00), relative ad attività di comunicazione sulla pianificazione urbanistica il cui utilizzo verrà definito dal Settore Infrastrutture e Urbanistica-Edilizia Privata, da versarsi alla stipula.

Gli Operatori inoltre provvederanno ai versamenti per refusione dell'importo per verifiche di tipo ambientale, come determinato dall'ARPA, da determinarsi anche successivamente, nel caso vengano sostenute da parte del Comune.

Sono inoltre a cura e carico dell'Operatore le operazioni di rilievo e frazionamenti catastali e le conseguenti spese.

Art. 20 - Trattamenti fiscali derivanti dalle obbligazioni convenzionali

Relativamente alle cessioni di aree a servizi ed opere a scomputo previste nella convenzione urbanistica in oggetto, i relativi trattamenti fiscali sono i seguenti:

1. Aree a servizi in cessione di cui all'art. 6

Le aree in cessione sono determinate nelle quantità indotte dagli interventi edilizi. Trattasi di aree interne al comparto (oggetto di successiva trasformazione quali opere di urbanizzazione primaria) ed aree esterne al comparto (non soggette a trasformazione e prive di capacità edificatoria). Per tali cessioni, trattasi di operazioni non rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 51 della legge 342/2000 in quanto ne ricorrono le condizioni.

2. Aree in permuta di cui all'art. 6

Restano a carico dell'Operatore e dei suoi aventi causa e del Comune, le spese e le imposte tutte relative ai trasferimenti delle aree e degli immobili previsti in permuta. Per tali aree la cui destinazione urbanistica è attestata dal CDU allegato, lo strumento urbanistico assegna una capacità edificatoria e pertanto la loro cessione risulta rilevante ai fini IVA per i soggetti passivi IVA

3. Opere di urbanizzazione a scomputo oneri di urbanizzazione, necessarie per la realizzazione di parcheggi e viabilità pubblica di cui agli artt. 8, 9 e 10

Trattasi della trasformazione di aree a servizi cedute, di cui al punto precedente, necessarie per la realizzazione, in regime di scomputo oneri di urbanizzazione, di opere di urbanizzazione primaria pertinenti il comparto. Per tali opere, trattasi di operazioni non rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 51 della legge 342/2000 in quanto ne ricorrono le condizioni.

Nel merito dei predetti punti 1) e 2) si riporta la Risoluzione n.37/E del 21 febbraio 2003: "La circolare n.207 del 16 novembre 2000, al riguardo, ha precisato che "la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell'impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo del contributo di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, costituisce un'operazione non rilevante agli effetti dell'IVA, alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro del predetto contributo effettuato alternativamente, dalla stessa impresa". Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.6/E del 14 gennaio 2003, il legislatore ha inteso equiparare, al fine del trattamento applicabile

agli effetti dell'IVA, il versamento in denaro del contributo di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n.10 (cosiddetta "Legge Bucalossi") alla cessione di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione.

Art. 21 - Riferimenti normativi e rinvii

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle Leggi e ai regolamenti sia generali che comunali in vigore e in particolare alla L.R. 12/2005 sue modifiche ed integrazioni, nonché al D.P.R. n.380 del 2001 e s.m.i.

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 - Premesse ed obblighi generali
- art. 2 - Obbligo generale e validità della convenzione
- art. 3 - Attuazione del PGT mediante piano attuativo e termini di validità
- art. 4 - Varianti
- art. 5 - Dimensionamento e destinazioni d'uso ammesse
- art. 6 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione e per la dotazione di servizi di interesse generale
- art. 7 - Contributi di costruzione - oneri di urbanizzazione - costo di costruzione - rateizzazione
- art. 8 - Opere di urbanizzazione: progettazione e costi
- art. 9 - Opere di urbanizzazione: modalità attuative
- art. 10 - Modalità di scomputo degli oneri di urbanizzazione e tempistica di realizzazione per le opere di urbanizzazione
- art. 11 - Garanzie fidejussorie relative alle opere di urbanizzazione
- art. 12 - Collaudi e norme generali relative alle Opere di Urbanizzazione primarie
- art. 13 - Inadempienze e sanzioni
- art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività ai fini dell'agibilità degli immobili realizzati
- art. 15 - Trasferimento delle obbligazioni dell'Operatore
- art. 16 - Stipula della convenzione urbanistica e relativi trasferimenti
- art. 17 - Controversie
- art. 18 - Benefici fiscali
- art. 19 - Rimborsi spese dagli Operatori al Comune
- art. 20 - Trattamenti fiscali derivanti dalle obbligazioni convenzionali
- art. 21 - Riferimenti normativi e rinvii

L'Operatore sottoscrive per accettazione del testo